



Determinazione Dirigenziale n° 74/2024

SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
Proposta n° 3/2024

OGGETTO: COMODATO GRATUITO DI UN TERRENO A FAVORE DEL COMUNE DI VIONE DA UTILIZZARE COME DEPOSITO TEMPORANEO PER I MATERIALI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.

IL DIRIGENTE

(Dott. Fabio De Marco)

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 21/12/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.
- il decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 02/05/2023 di incarico di direzione dell'Area dei Servizi ai Comuni, del Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggregatore, del Settore Patrimonio e Provveditorato, del Settore Lavoro - Centri per l'Impiego e di direzione amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

Verificato:

- il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023;
- la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo operativo OBO.09: "Gestione del Patrimonio Provinciale", SER.09.022: "Valorizzazione del patrimonio immobiliare" del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025;

Premesso che:

- la Provincia di Brescia è proprietaria di un terreno posto al lato destro della S.P. n. 80 “di Vione”, distinto catastalmente dalla porzione della particella 401 del foglio 24 NCTR;
- con determinazione dirigenziale n. 98 del 24/01/2005 e contratto n. 35567 Repertorio Provinciale del 14/02/2005 la Provincia di Brescia stipulava un contratto di comodato gratuito con il Comune di Vione (BS), per l'utilizzo dell'area di cui sopra destinata alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con decorrenza dall'01/02/2005 e durata novennale;
- con determinazione dirigenziale n. 1103 del 27/10/2014 e contratto del 18/11/2014 (registrato all'Agenzia delle Entrate alla serie 3 n. 2310 in data 25/11/2014) si procedeva a rinnovare il contratto di comodato di cui sopra per il periodo dall' 01/01/2015 al 31/12/2023;
- con PEC (protocollo n. 212795/2023 del 09/11/2023) la Provincia di Brescia, stante la prossimità della scadenza del contratto menzionato, ha chiesto al Comune di Vione se fosse interessato a richiedere il rinnovo del medesimo accordo, sulla base del *Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati* approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 25 del 13/10/2020, di seguito definito anche “*Regolamento*”;
- con PEC (protocollo n. 21606672023 del 14/11/2023) il Comune di Vione, confermava l'interesse al rinnovo del contratto di comodato gratuito per altri 7 anni destinandolo non più alle finalità di cui al precedente comodato ma a deposito temporaneo per i materiali edili (sabbia, ghiaia ecc.) necessari per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali;

Richiamato il “*Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati*” approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 25 del 13/10/2020;

Evidenziato che l'area sopra indicata, ad oggi, non si presta ad alcun utilizzo da parte di questa Provincia e, pertanto, può essere concessa in uso per le finalità e la durata sopra citate.

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Comune di Vione posto che le finalità della citata istanza di comodato si concretizzano nell'utilizzo dell'area in questione come deposito temporaneo per i materiali edili (sabbia, ghiaia ecc.) necessari per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali;

Dato atto che:

- l'utilizzo viene concesso in comodato a tutto rischio del Comune di Vione, sollevando questa Provincia da ogni responsabilità per qualunque fatto derivabile dall'uso dell'area stessi;
- in base all'art 13, comma 1, del Regolamento, il Comune di Vione è soggetto, in particolare, ai seguenti obblighi:
 - a. mantenimento della stessa destinazione d'uso dell'area prevista all'atto dell'assegnazione;
 - b. costante utilizzo nel tempo dell'area per le finalità previste nell'atto di stipula del comodato con divieto di sub-comodato;
 - c. pagamento di tutte le spese connesse al comodato, ivi comprese eventuali tasse o tariffe;
 - d. pagamento delle utenze, delle spese di gestione;
 - e. pagamento delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria;
 - f. restituzione del bene nella sua integrità, salvo il normale deperimento d'uso;

- le spese di registrazione saranno totalmente a carico del Comune di Vione;
- in base all'art 13, comma 2, del Regolamento, a garanzia del rispetto degli obblighi a carico del Comune di Vione, quest'ultimo, è tenuto a presentare, nelle forme di legge, idonea cauzione, quantificata in 135,00 euro;
- qualora la menzionata area divenisse necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni e attività, questa Provincia, a suo insindacabile giudizio, potrà rientrare nel pieno possesso in qualsiasi momento, anche anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto di comodato;
- ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, il mancato rispetto da parte del Comune di Vione degli obblighi allo stesso intestati comporta, previa contestazione e acquisite eventuali controdeduzioni, l'applicazione delle seguenti penalità, in relazione alla gravità della violazione accertata:
 - a. escussione parziale o totale della cauzione;
 - b. sospensione del comodato;
 - c. decadenza dal comodato;
- la menzionata area viene concessa in comodato in esclusiva al Comune di Vione e, di conseguenza, quest'ultimo non potrà concederla a terzi in uso, anche gratuito, parziale o temporaneo;
- ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Regolamento l'entità del vantaggio economico derivante dal comodato gratuito è determinato complessivamente in 317,24 euro;

Richiamato l'art. 12, comma 7 del Regolamento, in base al quale, qualora, come nel presente caso, il vantaggio economico sia inferiore a 40.000,00 euro, si esclude la pubblicazione in Amministrazione Trasparente di apposito avviso relativo al ricevimento della richiesta e ai relativi elementi essenziali, al fine di favorire l'individuazione di eventuali altri soggetti interessati all'utilizzo del bene;

Visto lo schema di contratto di comodato allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 Legge 07/09/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", è il Geom. Giuliano Tarletti, Funzionario Tecnico del Settore del Patrimonio e Provveditorato;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del Testo Unico degli Enti Locali

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa, di concedere in comodato d'uso gratuito ed esclusivo al Comune di Vione (C.F. 00837510171), l'area sita nel comune di Vione (BS) posta al lato destro della S.P. n. 80 "di Vione", individuata catastalmente dalla porzione della particella 401 del foglio 24 NCTR, da utilizzare quale deposito temporaneo per i materiali edili (sabbia, ghiaia ecc.) necessari per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali per il periodo dall'01/01/2024 al 31/12/2030 rinnovabile esplicitamente previa valutazione in ordine al permanere dell'interesse pubblico

perseguito attraverso l'utilizzo dei beni ai sensi dell'art. 11 comma 9 del "*Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati*";

2. di approvare l'allegato schema di contratto di comodato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che il vantaggio economico derivante dal presente comodato, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Regolamento, è pari complessivamente a 317,24 euro;
4. di dare atto che il Comune di Vione, in base all'art. 13, comma 2 del Regolamento, dovrà depositare una cauzione pari a pari a 135,00 euro, a garanzia del rispetto degli obblighi a carico del comodatario;
5. di dare atto che il deposito cauzionale sarà svincolato solo a seguito della regolare restituzione del bene immobile e che detta cauzione sarà accertata al capitolo 9200905 Restituzione depositi cauzionali o contrattuali di terzi - settori diversi- patrimonio-VINC. 193, nonché impegnata al capitolo 9000301 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - VINC. 193 del bilancio in corso;
6. di dare atto che l'uso viene dato a tutto rischio del Comune di Vione, sollevando la Provincia di Brescia da ogni responsabilità per qualunque fatto derivabile dall'uso del citato spazio e che il Comune di Vione è sottoposto agli obblighi di cui all'art 13 del Regolamento e alle conseguenze di cui all'art. 14 del Regolamento medesimo, in caso di violazione degli obblighi contrattuali;
7. di dare atto che le spese di registrazione saranno totalmente a carico del Comune di Vione;
8. di dare atto che, qualora il menzionato spazio risultasse necessario allo svolgimento delle proprie funzioni e attività, questa Provincia, a suo insindacabile giudizio, potrà rientrare nel pieno possesso in qualsiasi momento, anche anticipatamente rispetto alla scadenza del periodo di comodato;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 Legge 07/09/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", è il Geom. Giuliano Tarletti, Funzionario Tecnico del Settore del Patrimonio e Provveditorato;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Brescia, li 15-01-2024

II DIRIGENTE

FABIO DE MARCO

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N. del

COMODATO GRATUITO PER L'USO DI UN TERRENO A FAVORE DEL COMUNE DI VIONE DA UTILIZZARE COME DEPOSITO TEMPORANEO PER I MATERIALI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.

L'anno addì del mese di in....., presso gli Uffici
.....

TRA

La Provincia di Brescia, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI, 16 (C.F. 80008750178) nella persona del dott. DE MARCO Fabio, nato a Brescia (BS) il giorno 22 giugno 1971, domiciliato ai fini del presente atto in Brescia (BS), Piazza Paolo VI n. 29, qui agente in tale sua qualità e veste per conto e nell'interesse della medesima Provincia ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 e del decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 02/05/2023 (di seguito definita anche “comodante”);

e

il Comune di Vione rappresentato da....., Responsabile del....., (codice fiscale 00837510171) qui agente in tale sua qualità e veste per conto e nell'interesse del medesimo (di seguito definito anche “comodatario”);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto e scopo

La Provincia di Brescia concede in comodato a titolo gratuito al Comune di Vione un'area posta al lato destro della S.P. n. 80 “di Vione”, identificato al Catasto Terreni Foglio 24, particella 401/parte, come meglio individuato nella planimetria in allegato.

L'area è utilizzata come deposito temporaneo per materiali edili (sabbia, ghiaia ecc.) necessari per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali.

Art. 3 – Durata

3.1. L'area oggetto del presente atto viene concessa in comodato a far data dal 01/01/2024 con scadenza il 31/12/2030, salvo rinnovo esplicito da concordare tra e Parti per iscritto previa valutazione da parte della Provincia di Brescia in ordine al permanere dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'utilizzo dell'area.

3.2. È facoltà del Comodatario recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno sei mesi, comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R.

3.3. Il Comodante potrà esigere la restituzione immediata dell'area in qualsiasi momento, anche anticipatamente rispetto alla scadenza del periodo contrattuale, qualora il medesimo risultasse necessario allo svolgimento delle proprie funzioni e attività.

Art. 4 – Uso

4.1. L'area oggetto del presente atto viene concessa in comodato ad uso esclusivo.

4.2. Il Comodatario dovrà usare l'area di cui sopra per le finalità di cui all'art. 1 del presente contratto e dà atto sin da ora che durante lo svolgimento della suddetta attività sussisterà la propria ed esclusiva responsabilità.

4.3. Conseguentemente nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Provincia di Brescia per qualunque fatto derivante dall'uso della sopra citata area da parte del Comodatario.

4.4. La Provincia di Brescia non risponderà nemmeno a titolo di concorso per oneri e spese per eventuali danni a persone od alle strutture, in dipendenza dell'uso dell'area da parte del Comodatario.

4.5. È fatto assoluto divieto al Comodatario di concedere a terzi l'uso, anche gratuito, parziale o temporaneo dell'area in oggetto.

4.6. Il Comodatario dovrà curare che l'area non subisca deterioramenti in misura superiore a quella che ne deriva dal normale uso.

Art. 5 – Spese e oneri manutentivi e conservativi

5.1. Il Comodatario si assume l'onere delle spese connesse al comodato, tra cui le spese di utenza se presenti, nonché la cura e l'onere dell'esecuzione di tutte le opere ordinarie a carattere manutentivo e conservativo che si rendano necessarie durante il periodo di comodato.

5.2. Alla scadenza contrattuale, la Provincia avrà facoltà di ritenere, senza in alcun modo indennizzare o compensare Il Comodatario (che espressamente fin d'ora a ciò rinuncia), le eventuali migliorie o addizioni comunque eseguite.

Art 6 - Cauzione e rispetto obblighi del Comodatario

6.1 In base all'art 13, comma 2, del *Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati* approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 25 del 13.10.2020, di seguito definito anche "Regolamento", a garanzia del rispetto degli obblighi a carico del Comune di Vione, quest'ultimo, è tenuto a versare al momento della sottoscrizione del presente contratto, idonea cauzione, quantificata in 135,00 euro.

6.2 Resta inoltre inteso che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, il mancato rispetto da parte del Comune di Vione degli obblighi assunti con il presente contratto comporta, previa contestazione da parte della provincia di Brescia e acquisite eventuali controdeduzioni, l'applicazione delle seguenti penalità, in relazione alla gravità della violazione accertata: a. escussione parziale o totale della cauzione; b. sospensione del comodato; c. decadenza dal comodato.

Art. 7 – Spese di registrazione

7.1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, tabella B. art. 16.

7.2. Le spese di registrazione sono a totale carico del Comodatario.

Art. 8 – Disciplina del contratto

8.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nel Libro IV, titolo III, capo XIV del Codice Civile (articoli 1803-1812) ai quali le parti si rimettono.

Art. 9 – Risoluzione delle controversie

9.1. Per qualunque contestazione che potesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Brescia.

Brescia,

Letto, confermato e sottoscritto.

p. LA PROVINCIA DI BRESCIA

(Dott. Fabio De Marco)

p. IL COMUNE DI VIONE

(.....)